



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche sociali,
del Terzo settore e migratorie**

Agli Uffici del RUNTS delle Regioni e
delle Province autonome

Tramite il Sottogruppo Terzo Settore
della Commissione Politiche Sociali
Loro sedi

Oggetto: Articolo 47, comma 5 del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore). Utilizzo degli statuti standard da parte di enti non aderenti alle reti associative proponenti.

Con il quesito che si riscontra, il Sottogruppo in indirizzo chiede se ad avviso della scrivente i modelli standard tipizzati di statuto di cui all'articolo 47, comma 5 del Codice del Terzo settore possano essere utilizzati solo dagli enti aderenti alle reti che li hanno predisposti e sottoposti all'approvazione ministeriale.

In subordine, ove gli stessi fossero liberamente utilizzabili dagli enti non aderenti alle reti, si chiede se gli enti medesimi possano beneficiare o meno della riduzione dei termini procedurali di cui al citato articolo.

In proposito si fa presente quanto segue.

Dopo aver individuato al comma 3 dell'articolo 47 in 60 giorni il termine procedimentale entro il quale l'ufficio del RUNTS deve esprimersi sull'istanza di iscrizione (iscrivendo l'ente, rifiutandola con provvedimento motivato o richiedendone la rettifica o una eventuale integrazione documentale, con ulteriori 60 giorni dalla ricezione dell'istanza rettificata o della documentazione integrativa ai fini dell'adozione del provvedimento finale), il Codice al successivo comma 5 prevede una riduzione dei tempi procedurali ove gli atti costitutivi/statuti siano redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti dalle reti associative ed approvati con apposito decreto dell'amministrazione preposta. A detto dimezzamento dei tempi procedurali, la medesima disposizione associa una delimitazione dei poteri istruttori dell'ufficio del RUNTS, il quale sarà chiamato a verificare la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata, senza che il sindacato possa investire, ove lo statuto sia riscontrato conforme al modello standard, anche l'ulteriore conformità dello statuto stesso alle norme del Codice.

Il descritto regime risponde al principio di economicità dell'azione amministrativa, in quanto il procedimento amministrativo si sostanzia nell'accertamento della conformità dello statuto presentato ad un modello; mentre la conformità ordinamentale di quest'ultimo è stata già positivamente accertata a monte, come è attestato dal provvedimento di approvazione di competenza ministeriale.

La ratio della norma si ricollega altresì al peculiare ruolo riconosciuto alle Reti associative

dall'articolo 41 dello stesso Codice: esse sono enti del Terzo settore tipici costituiti in forma associativa che si caratterizzano sia per la numerosità dei propri aderenti, sia per il ruolo, svolto nei confronti di questi ultimi e riconosciuto dalle amministrazioni interlocutrici, di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, con lo scopo dichiarato di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali; nei casi previsti possono monitorare le attività dei propri associati e sviluppare attività di controllo e assistenza tecnica.

Uno degli strumenti attraverso i quali può concretizzarsi la funzione sopra descritta svolta dalle Reti è appunto la predisposizione di modelli standardizzati di statuto, utilizzando i quali gli enti aderenti possano disporre di un supporto nella predisposizione dello stesso, ma anche beneficiare, nei rapporti con le amministrazioni che gestiscono i procedimenti di iscrizione al RUNTS del regime alleggerito ex articolo 47, comma 5, quale effetto dell'azione di coordinamento e supporto posta in essere dalla Rete nei confronti dei propri aderenti che, evidentemente, non può dispiegarsi nei confronti di enti estranei alla Rete medesima.

Inoltre, essendo i modelli standardizzati predisposti dalle singole Reti, ciascuna Rete costruirà il singolo modello tenendo presente il proprio "associato-tipo", inserendo quindi nella declaratoria delle finalità, nell'enunciazione delle caratteristiche identitarie, nell'individuazione delle attività di interesse generale o delle principali di esse gli elementi che essa ritiene fondamentali per caratterizzare i propri aderenti. Negli statuti standard potrebbero quindi trovare spazio specifici riferimenti alla stessa Rete o a livelli, articolazioni e organi della stessa, procedure per la risoluzione dei conflitti tra ente aderente e associati dello stesso che rinviano al livello superiore, particolari garanzie nei confronti degli iscritti, declaratorie relative ai valori identitari della Rete, tali da rafforzare il legame tra questa e l'ente che ad essa aderisce.

In linea con tale visione, il D.M. n.106/2020, che disciplina tra l'altro i procedimenti di iscrizione al RUNTS e gli altri procedimenti riguardanti gli ETS, all'articolo 9, comma 4, fa riferimento ad atto costitutivo e statuto redatti dall'ente, ai sensi dell'articolo 47, comma 5 del d.lgs., "in conformità al modello standard... predisposto dalla rete associativa cui lo stesso aderisce e approvato con decreto direttoriale".

Analoga indicazione è rinvenibile nell'Avviso pubblico del 2 maggio 2023 che ha disciplinato la presentazione delle richieste di approvazione dei modelli nonché nei vari provvedimenti di approvazione e nei relativi allegati modelli (pubblicati sul sito ministeriale e consultabili al link:

<https://www.lavoro.gov.it/pagine/Approvazione-modelli-standard-statuti-D-Lgs-117-2017-Art-47-comma-5>

Da ciò discende ai fini che interessano una serie di conseguenze.

Benché gli statuti standard siano stati predisposti dalle Reti ad uso dei rispettivi aderenti, non potrebbe escludersi a priori e in termini astratti un loro utilizzo da parte di enti non associati, che potrebbero, nella propria autonomia, mutuare da essi, in maniera più o meno ampia, formulazioni ivi contenute ai fini della redazione del proprio statuto, eliminando gli eventuali riferimenti alla rete autrice del modello; diverso e certamente problematico risulterebbe invece l'inserimento o il mantenimento di riferimenti statutari puntuali ad una rete specifica da parte di un soggetto che non intenda aderirvi, non sia stato ammesso nella compagine associativa della Rete, o non vi aderisca più. In questo caso, l'affidamento dei terzi e il generale dovere di correttezza nei confronti degli associati non consentirebbero di adottare o mantenere uno statuto con espressi o ingannevoli richiami ad una Rete con cui non vi sia un effettivo rapporto di adesione. La stessa Rete interessata potrebbe in questo caso agire a tutela propria e dei propri associati per inibire ogni utilizzo inappropriato dei riferimenti a sé stessa da parte di un ente ad essa estraneo. In tal caso, tuttavia, un eventuale intervento a tutela non dovrebbe essere richiesto all'ufficio del RUNTS, sprovvisto di competenza e tenuto ad operare

nel rispetto dell'autonomia degli enti, ma eventualmente all'autorità giudiziaria.

D'altra parte, un eventuale utilizzo del modello standard da parte di un ente non appartenente alla Rete associativa, senza il vincolo proveniente dall'appartenenza a quest'ultima, giustificerebbe una verifica approfondita da parte degli uffici proprio in ragione della libertà con la quale gli enti non aderenti ad una rete potrebbero utilizzare i modelli; ciò non consentirebbe all'ente utilizzatore di accedere alla riduzione dei tempi procedurali e alla delimitazione dei poteri istruttori della P.A., che il legislatore ha individuato proprio come misura di particolare "favor" nei riguardi delle Reti, riconoscendone il ruolo (non svolgibile nei confronti degli enti non aderenti)

Né, ad avviso della scrivente, varrebbe a consentire l'ammissione al beneficio l'argomentazione secondo cui lo statuto mutuato sarebbe "del tutto", "in buona parte conforme" o "quasi del tutto conforme" in quanto aprirebbe breccia alle valutazioni discrezionali del singolo ufficio circa il livello di "quasi conformità", con possibili risultati divergenti da ufficio a ufficio anche in presenza di un medesimo testo, con rischi per l'uniformità del sistema ben superiori ai vantaggi che si pretenderebbe di conseguire.

Deve comunque osservarsi che la conoscibilità dei modelli di statuto (assicurata dalla richiamata pubblicazione degli stessi sul sito ministeriale) predisposti a cura delle reti anche da parte di enti non affiliati, pur non dando luogo, in caso di utilizzo, per le ragioni sopra chiarite, alla riduzione dei tempi procedurali legati alla presentazione di un'istanza di iscrizione o di deposito di una variazione statutaria, è in grado, nel medio periodo, di produrre, anche se indirettamente, effetti: a meno di un evidente illogicità di collocazione/utilizzo rispetto allo statuto nel suo complesso, gli uffici non contesteranno una determinata formulazione statutaria se rinvenibile anche in uno dei modelli standardizzati approvati dal Ministero. Ove ciò si verificasse, l'ente interessato potrebbe portare tale circostanza all'attenzione dell'Amministrazione procedente, che a quel punto potrebbe rivedere la propria posizione oppure riaffermarla, ma in questo caso ricorrendo ad un supplemento di motivazione che dia conto delle ragioni specifiche per cui non debbano ritenersi sufficienti sul punto le argomentazioni addotte.

In considerazione del rilievo della tematica ivi trattata, la presente nota sarà pubblicata nella sezione "Circolari e orientamenti ministeriali sugli Enti del Terzo settore" del sito istituzionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".